



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai** R. Gen. N. 1488/2018

Sigg.:

<b>Dott. Donato Pianta</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Giuseppe Magnoli</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. Annamaria Laneri</b>	<b>Consigliere rel</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 743/2018 R.G. promossa con atto di citazione **OGGETTO:**  
notificato l'11.09.2018 e **posta in decisione all'udienza del 10** **Mutuo**  
**novembre 2021**

d a

**INTESA SAN PAOLO SPA (già UBI BANCA SPA)**

rappresentata e difesa dall'avv Michele Bonetti del foro di Brescia ed  
elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di appello,  
presso il suo studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 1

**APPELLANTE**

c o n t r o

**LO PICCOLO SALVATORE**

**BETTINELLI EGLE**

rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Fumagalli del foro di Cremona per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cremona, via Ruggero Manna n. 4,

**APPELLATA**

**CONCLUSIONI**

**Dell'appellante**

voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, in riforma dell'appellata sentenza n. 390/2018 del Tribunale di Cremona, *contrariis reiectis*, senza accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e senza inversione dell'onere della prova,

a) in via principale: dichiarata l'inammissibilità della verifica in materia di Indicatore Sintetico di Costo, rigettare le domande tutte formulate dai Sigg.ri Lo Piccolo Salvatore e Bettinelli Egle, perché infondate in fatto ed in diritto;

b) in subordine: nel denegato caso in cui dovesse essere ritenuta ammissibile la verifica condotta dal CTU in materia di Indicatore Sintetico di Costo, rigettare comunque tutte le domande formulate dai Sigg.ri Lo Piccolo Salvatore e Bettinelli Egle, per tutti motivi esposti;

c) in ogni caso: condannare gli Appellati alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e alla restituzione delle spese versate dalla Banca in forza della censurata sentenza.

**Dell'appellato**

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, *contrariis reiectis*:

A) In via principale: dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da Ubi Banca s.p.a. avverso la sentenza n. 390/2018 pubblicata dal Tribunale di Cremona in data 12.07.2018 e per l'effetto confermare integralmente la stessa.

B) In via subordinata: rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 390/2018 del Tribunale di Cremona.

C) In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non volesse accogliere le conclusioni di cui ai punti A) e B), accogliere le conclusioni avanzate da parte attrice (oggi appellata) nel giudizio di primo grado che qui si riportano:

“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione, ferma l'eccezione di compensazione per le somme dedotte negli elaborati peritali (doc. 2 e 3) ovvero per l'importo che risulterà in corso di causa, così decidere:

1. Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo di cui nelle premesse [atto a rogito del Notaio Roberto Santarpia in Orzinuovi (Cr) Repertorio n. 77594 – Raccolta n. 23557 (doc. 1)], stipulato dalle parti in data 10.07.2009, sia usurario per i motivi di cui in narrativa, con declaratoria di nullità delle relative clausole ex art. 644 c.p. ed art 1815 c.c. s.c., in quanto stipulato fin dalla pattuizione con tassi, oneri, spese e remunerazioni eccedenti le soglie usura.

2. Dichiarare, altresì, che il contratto di mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che unitamente a tutti gli altri componenti remunerativi

(spese e oneri indicati in contratto, spese istruttoria, polizze assicurative, ecc.), determina il travalicamento del tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del medesimo contratto (10.07.2009).

3. Delibare, anche alla luce dell'art. 5 del contratto di mutuo de quo, che la Banca convenuta ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese.

4. Accertare e dichiarare che l'interesse moratorio vada necessariamente computato ai fini del calcolo del TEG al momento della pattuizione contrattuale.

5. Ritenere, quindi, che, per effetto dell'art. 644 I° comma c.p. e dell'art. 1815 II° comma c.c, il contratto di mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi.

6. Accertare che, alla data del 29.04.2014 dell'allegata perizia (doc. 2), parte attrice abbia pagato a titolo di capitale la somma di Euro 11.109,06 e a titolo di interessi ed oneri non dovuti l'importo di Euro 20.971,33 ovvero quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa.

7. Dichiarare, pertanto, che, per effetto delle indicate somme o di quelle accertate in corso di causa, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto con quello degli interessi da rimborsarsi a loro favore, gli attori sono debitori della residua somma a saldo del dovuto all'esito della detta compensazione da ripartire e versare

nel residuo numero di rate dall'ultimo pagamento alla concordata scadenza contrattuale.

8. Ferma l'eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente ovvero indebitamente corrisposto dagli attori alla banca convenuta e la eventuale maggior somma ancora dovuta a titolo di capitale, dichiarare le rate a scadere del mutuo 10.07.2009 composte dal solo capitale.

9. Dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi del contratto di mutuo ipotecario del 10.07.2009 (doc. 1) perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di indeterminabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, terzo comma, Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e, per l'effetto, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, corrisposte dagli attori per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.

10. Accertare la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento (violazione del principio dell'equivalenza dei tassi) collegato al contratto di mutuo ipotecario 10.07.2009 (doc. 1) e dichiarare, comunque, che la banca convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese ha applicato tassi di interesse difforni da quelli pattuiti e per l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione,

previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, corrisposte dagli attori per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.

11. Accertare nel seno del contratto di mutuo ipotecario 10.07.2009 (doc. 1) l'indeterminatezza del tasso contrattualmente pattuito (difforme da quello effettivamente applicato nel relativo piano di ammortamento per il calcolo della rata) e, per effetto del combinato disposto ex art. 1418, 1346, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, corrisposte dagli attori per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.

Spese e competenze professionali di causa integralmente rifuse per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.

D) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 17.09.2015/8.10.2015 Lo Piccolo Salvatore e Bettinelli Egle convenivano in giudizio Ubi Banca Spa (ora Intesa San Paolo Spa) avanti al Tribunale di Cremona e premesso di avere intrattenuto con l'istituto di credito convenuto un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 10 luglio 2009, lamentavano l'applicazione di tassi usurari e l'illegittimità del piano di ammortamento

alla francese previsto in contratto e chiedevano dichiararsi la nullità delle relative clausole con conseguente condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, o la compensazione con l'eventuale maggior somma dovuta, dichiarando le rate a scadere composte di solo capitale.

Si costituiva in giudizio Ubi Banca spa contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.

Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Cremona con sentenza n. 390/18 pubblicata il 12.07.2018 non accoglieva le domande proposte ad eccezione di quella relativa all'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito, avendo il ctu rilevato che l'ISC indicato in contratto (pari al 4,38%) era superiore a quello effettivo. Al riguardo il Tribunale riteneva che il fatto che il quesito formulato al ctu non comprendesse anche i calcoli relativi all'ISC non comportasse alcuna preclusione, poiché l'oggetto dell'incarico può essere sempre riformulato o integrato purchè l'accertamento demandato al ctu rimanga nell'ambito della domanda formulata da parte attrice, e rilevava che i mutuatari, pur non avendo espressamente menzionato l'ISC, avevano sempre sostenuto l'applicazione di tassi in misura diversa (e superiore) rispetto a quella pattuita e avevano chiesto accertarsi che il TAEG fosse conforme a quello previsto in contratto e in caso negativo, determinare il piano di ammortamento al tasso legale (ovvero al Tasso minimo dei Bot), sicchè la domanda, così come formulata, comprendeva l'accertamento di

qualunque difformità connessa alla non conforme enunciazione dei tassi di interesse, compreso l'ISC o il TAEG. Rilevava inoltre il Tribunale che, anche volendo ritenere diversamente, gli attori avrebbero comunque potuto modificare le domande con espresso riferimento all'ISC o sollevare la questione in altro giudizio, sicchè per esigenze di economia processuale doveva privilegiarsi la soluzione che consentiva di recepire la vicenda sostanziale nella sua completezza e di evitare la reiterazione del giudizio in ordine alla medesima lite; evidenziava che in ogni caso il contraddittorio sul punto si era comunque formato avendo la Banca dedotto in merito. Riteneva, pertanto, il Tribunale che l'indicazione di un TAEG/ISC diverso dal reale era una condotta che violava i precetti normativi posti a presidio della trasparenza delle condizioni contrattuali e rideterminava quindi il piano di ammortamento del contratto di mutuo quantificando in euro 3.178,08 l'importo che gli attori avevano pagato in eccesso a titolo di interessi sul predetto mutuo fino alla data del 4.6.2015, e compensando detta somma con il credito della banca per la quota interessi delle rate ancora a scadere alla data di pubblicazione della sentenza, e condannava la banca al pagamento delle spese processuali e di ctu.

Avverso la sentenza proponeva appello Ubi Banca svolgendo tre motivi di gravame.

Si costituivano in giudizio Lo Piccolo e Bettinelli contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione e chiedendone il rigetto.

Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 10 novembre 2021 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va, innanzitutto, premesso che parte appellata, nelle conclusioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado, ha riproposto tutte le domande di primo grado ma lo ha fatto solo in via subordinata nel caso di accoglimento dell'appello proposto dalla banca, senza chiedere la riforma della sentenza né sottoporre a censura, come sarebbe stato suo onere proponendo appello incidentale, le motivazioni sulla base delle quali il Tribunale ha respinto le suddette domande, sicchè questa Corte è esonerata dal loro esame.

Con il **primo motivo** di doglianza la Banca censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che *<<Nelle proprie osservazioni, i CTP della convenuta hanno chiesto al CTU di espungere i calcoli relativi all'ISC in quanto esulanti dal quesito... al riguardo, osserva questo giudice che la formulazione del quesito non è determinante al fine di stabilire preclusioni, poiché l'oggetto dell'incarico può essere sempre riformulato o integrato. Ciò che conta, invece, è che l'accertamento domandato al CTU rimanga nell'ambito della domanda formulata da parte attrice... Si ritiene quindi che la domanda, come formulata dagli attori, comprenda l'accertamento di qualunque difformità sia connessa*

*alla non conforme enunciazione dei tassi di interesse, ivi compreso l'ISC (o TAEG)>>>, nonché nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che si sarebbe in ogni caso instaurato il contraddittorio in merito alla questione dell'ISC avendo la Banca dedotto sul punto e ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui la difformità dell'ISC indicato in contratto rispetto a quello effettivo non comporterebbe conseguenze tra le parti.*

Sostiene l'appellante la necessità di eliminare dal ricalcolo del contratto di mutuo qualsiasi verifica effettuata dal perito in materia di Indicatore Sintetico di Costo, trattandosi di accertamento non indicato nel quesito assegnato al CTU non avendo mai gli appellati contestato tale voce (ISC) o richiesto verifica in materia di Indicatore Sintetico di Costo, ed essendosi la Banca sempre opposta a tale verifica, avendo solo per scrupolo difensivo argomentato circa le conseguenze di un'ipotetica difformità tra TAEG previsto e ISC effettivamente applicato.

Evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, secondo la giurisprudenza di merito l'indicatore sintetico di costo (ISC) ha carattere esclusivamente informativo e non può considerarsi un tasso al pari dei tassi di interesse, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.

Con il **secondo motivo**, formulato in via subordinata, la Banca impugna il capo della sentenza nella parte in cui il primo giudice, a fronte dell'individuazione, da parte del c.t.u., di un ISC applicato difforme dal TAEG individuato in contratto, ha ritenuto la rilevanza della corretta

indicazione in contratto dell'ISC e ha disposto il ricalcolo del piano di ammortamento sulla base dei calcoli effettuati in perizia dal consulente.

Richiama la banca appellante l'orientamento contrario della giurisprudenza, unanime nel ritenere prive di pregio le contestazioni, mosse dai mutuatari nei confronti degli istituti di credito, volte ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola determinativa dell'ISC a seguito della sua inesatta indicazione nei contratti di mutuo e di difformità tra ISC pattuito e TEG applicato laddove i tassi siano espressamente pattuiti per iscritto, trattandosi di strumento di carattere informativo e non di un requisito tassativo, e precisa che il contratto di mutuo riporta con precisione e determinatezza tutte le condizioni applicate. Chiede quindi la revoca della condanna a versare l'importo risultante dal ricalcolo del piano di ammortamento effettuato previa applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, comma 7.

Con il **terzo motivo** la banca si duole della condanna integrale alle spese, avendo il Tribunale ritenuto la parte attrice totalmente vittoriosa in conseguenza dell'accoglimento della domanda subordinata, nonostante fossero state rigettate entrambe le uniche domande formulate dagli attori e la condanna della Banca sia dipesa dalla difformità dell'ISC, rilevata autonomamente dal c.t.u. e mai oggetto di doglianza.

Così riassunte le censure, ritiene la Corte, che secondo il principio della "*ragione più liquida*" (Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass. 2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; Cass. S.U. 9936/2014; Cass.

12202/2014; Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010), sia possibile invertire l'ordine delle questioni da esaminare, potendo l'appello essere deciso sulla base della questione della validità della pattuizione contrattuale determinativa dell'ISC indicato in contratto, sollevata con il secondo motivo di gravame, ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente il primo motivo di appello.

Il secondo motivo è fondato.

Come recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9.12.2021 n. 39169) in un caso in cui si lamentava la nullità del contratto di apertura di credito per mancata indicazione del tasso ISC/TAEG, <<L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi). Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento; in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.)>>, con la conseguenza che avendo l'ISC/TAEG <<lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del

*finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti>>.*

Ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dall'orientamento sopra riportato (nello stesso senso già da tempo si è più volte pronunciata la giurisprudenza di merito), posto che l'ISC/TAEG ha funzione meramente informativa finalizzata a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale ed effettivo del finanziamento prima di accedervi, e non è, invece, un requisito di validità del contratto. Se il legislatore, del resto, avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC dichiarato e ISC concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125bis, comma 6, TUB, prevista per il credito al consumo, mentre l'art. 117, comma 6, TUB non contiene una tale previsione.

Pertanto, la difformità tra ISC indicato in contratto ed ISC effettivamente applicato, riscontrata dal c.t.u nel contratto di mutuo ipotecario per cui è causa, non comportando di per sè una maggiore onerosità del finanziamento, non determina la nullità parziale del contratto e non può portare all'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma VI,

TUB, laddove, come nel contratto di mutuo in esame, i tassi e gli altri oneri economici siano stati dettagliatamente pattuiti per iscritto in altre specifiche clausole, permettendo alla parte mutuataria di individuare comunque l'impegno economico effettivo derivante dall'operazione di finanziamento, attraverso la sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicati in contratto.

L'obbligo di indicazione dell'I.S.C. quale regola di comportamento potrebbe, al più, rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e legittimare, ricorrendone i presupposti, l'esperimento dei rimedi risarcitori previsti a tutela della libertà contrattuale, posto che la violazione dei doveri informativi può dare luogo a responsabilità contrattuale, ma non può determinare la nullità, anche parziale, del contratto. Nella specie, tuttavia, non è stata proposta domanda risarcitoria ed in ogni caso nulla è stato allegato sotto il profilo del danno eziologicamente connesso alla violazione dell'obbligo informativo.

La sentenza impugnata va, pertanto, riformata nella parte in cui, in parziale accoglimento della domanda proposta da Lo Piccolo e Bettinelli, ha rideterminato il piano di ammortamento del contratto di mutuo per cui è causa, e ha quantificato in euro 3.178,08 l'importo che i mutuatari hanno pagato in eccesso, compensando tale somma con il credito della Banca per la quota interessi delle rate ancora a scadere alla data di pubblicazione della sentenza.

Deve, quindi, provvedersi ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in ciò rimanendo assorbito il terzo motivo

di appello, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui *“il giudice di secondo grado, quando riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, anche se la statuizione sulle spese non sia stata investita da specifico motivo di appello, poichè, in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, la riforma anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia, parzialmente riformata, che ha statuito sulle spese, con la conseguenza che deve rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, alla stregua dell'esito finale della lite”*(ex multis, Cass. n. 18837/2010, n. 7486/06, 12963/07, 13059/07).

In considerazione dell'integrale soccombenza, gli appellati vanno condannati a rimborsare alla Banca appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto dello scaglione da euro 26.000,00 a 52.000,00 e della nota spese in atti.

Parte appellata va, altresì, condannata a restituire alla Banca appellante quanto quest'ultima ha provveduto a pagare a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata con bonifico del 21.08.2018 (cfr. all. B prodotto dalla Banca appellante).

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente

pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 390/18 pubblicata il 12 luglio 2018, appellata da Unione di Banche Italiane SPA (UBI Banca SPA), ora Intesa San Paolo SpA:

-revoca la rideterminazione del piano di ammortamento del contratto di mutuo del 10.07.2009 a rogito del Notaio Santarpia rep. n. 77594, racc. n. 23557 stipulato da Lo Piccolo Salvatore e Bettinelli Egle con la Banca appellante e la quantificazione dell'importo che i mutuatari hanno pagato in eccesso in euro 3.178,08, nonchè la sua compensazione con il credito della Banca appellante per la quota interessi delle rate ancora a scadere alla data di pubblicazione della sentenza;

-condanna Lo Piccolo Salvatore e Bettinelli Egle, in solido tra loro, a rimborsare alla Banca appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano per il primo grado del giudizio in euro 1620,00 per la fase di studio, in euro 1147,00 per la fase introduttiva, in euro 1720,00 per la fase istruttoria ed in euro 2767,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa, e per il presente grado in euro 1960,00 per la "fase di studio", euro 1350,00 per la "fase introduttiva" ed euro 3.305,00 per la "fase decisionale", euro 804,00 per l'iscrizione della causa a ruolo, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

-le spese di ctu, già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte appellata;

-condanna Lo Piccolo Salvatore e Bettinelli Egle, in solido, a restituire a

Intesa San Paolo Spa quanto quest'ultimo ha pagato con bonifico in data 21.08.2018 a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022

**IL CONSIGLIERE EST.**

Annamaria Laneri

**IL PRESIDENTE**

Donato Pianta